

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. VII} _{N. 7}

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Corsanego, *presidente*; Calamandrei e Sansone, *vicepresidenti*; Monticelli e Iotti Leonilde, *segretari*; Amendola Giorgio, Avanzini, Bazoli, Bellavista, Benvenuti, Camposarcuno, Cavallari, Cicerone, Costa, De Caro Raffaele, Dominedò, Dugoni, Firrao, La Malfa, Longhena, Mastino Gesumino, Nasi, Notarianni, Pesenti, Quintieri, Scalfaro, Silipo, Vigo;
Salvatore, *segretario e relatore per la maggioranza*; Tambroni, *relatore di minoranza*

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA PER LA CIRCOSCRIZIONE DI CATANZARO (XXVII)
(SALVATORE FODERARO)

Seduta del 15 luglio 1949

RELAZIONE PER LA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948 riusciva eletto deputato per la circoscrizione di Catanzaro (XXVII), al secondo posto della lista della Democrazia Cristiana, l'avvocato Salvatore Foderaro.

Avverso la di lui elezione venivano, nei termini, presentati alcuni ricorsi nei quali si assumeva la temporanea ineleggibilità stabilita dall'articolo 93 (disposizioni transitorie) della legge elettorale 5 febbraio 1948, n. 26. Più precisamente tale temporanea ineleggibilità si faceva discendere:

a) dall'essere il Foderaro autore di libri e testi scolastici di propaganda fascista (n. 15 dell'articolo 93 sopra citato);

b) dall'essere stato il Foderaro direttore di rivista politica fascista (n. 13 detto articolo);

c) dall'essere stato il Foderaro alto gerarca fascista (articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, in relazione al primo alinea dell'articolo 93 suddetto).

La Giunta delle elezioni, nella seduta del 27 ottobre 1948, dichiarò contestata la elezione del professore Foderaro e per l'udienza del 16 febbraio 1949 veniva fissata ed effettuata la discussione pubblica in esito alla quale la Giunta decideva ulteriori accertamenti istruttori.

Espletati anche questi, la Giunta nella seduta del 3 maggio 1949 decideva, a maggioranza, di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione del professore avvocato Salvatore Foderaro per la disposizione transitoria del suindicato articolo 93 della legge elettorale politica vigente.

Possiamo con serenità rilevare che le indagini e le fatiche della Giunta delle elezioni, per il caso in esame, sono state laboriosissime; sia per l'oggetto delle diverse contestazioni; sia per il quasi ininterrotto sopraggiungere, dalle parti in contrasto, nelle more delle decisioni, di sempre nuovi documenti e memorie difensive; sia per gli inceppamenti e le comprensibili difficoltà incontrati nel riuscire

a conoscere — per l'avvenuta dispersione dal luglio 1943 ad oggi — atti di ufficio, collezioni di giornali e riviste, verbali di associazione e di partito, elenco di iscritti alle diverse organizzazioni del fascismo, libri di già raccolti in pubbliche biblioteche ed uffici.

Tale opera di distruzione, determinata da ben noti motivi di panico, di preoccupazione e di sicurezza personale, rende oggi difficile e sempre monca ogni fatica di ricerche, di accertamenti, di ricostruzione di cronache.

La Giunta delle elezioni può assicurare la Camera dei deputati che nulla ha omissis, nulla ha trascurato perché la sua decisione fosse pronunciata dopo avere accertato e valutato ogni documento, ogni indizio, ogni elemento di fatto che fosse riuscito possibile conoscere.

Passiamo quindi alla disamina dei motivi di reclamo che la Giunta, nella sua maggioranza, ha creduto di dovere accogliere nel proporre, come propone, l'annullamento della elezione a deputato del professor Salvatore Foderaro.

Primo motivo: n. 15 dell'articolo 93 della legge elettorale (Autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista).

Il prof. Foderaro è persona di fertile ingegno e di larga cultura. A tale fertilità d'ingegno ed alla sua cultura sono dovute parecchie pubblicazioni che videro la luce durante il periodo fascista.

Una di esse tratta ampiamente della *Milizia volontaria nel diritto pubblico italiano*.

Se ne stamparono due edizioni; edita — la seconda — dalla ben nota Casa editrice C. E. D. A. M. che di tanti mezzi e risorse disponeva per la pubblicità dei libri in tutto quanto il Paese.

Il volume del professor Foderaro, che è di diverse centinaia di pagine, ha contemporaneamente un contenuto apologetico e di insegnamento su un tema nel quale tutti gli aderenti al fascismo od iscritti alla milizia avevano bisogno di essere istruiti. Esso trova motivo e consistenza nell'accertamento fatto dall'autore (pag. 11, seconda edizione, anno 1940) che « a mano a mano, attraverso le organizzazioni giovanili, la milizia riceverà nelle sue file tutti gli italiani validi alle armi, ed allora si realizzerà completamente, nell'armonia di una sintesi suprema, l'unità tra Popolo e Milizia, e si verrà ad attuare in pieno il concetto fascista della Nazione militare e guerriera, in cui ogni italiano sarà un milite in camicia nera ».

Comunque il contenuto e le finalità della pubblicazione del professor Foderaro possono essere rilevati da quella specie di didascalia esposta nella dedica del libro indirizzata a Mussolini: « Dall'inizio alla fine di questo lavoro — frutto di veglie e di sacrifici — una immagine è stata sempre presente nel mio spirito, esortatrice e potente: la vostra, Duce.

« Con l'influsso che promana dalla vostra parola e dal vostro esempio, voi avete suscitato in tutti — e particolarmente in noi giovanissimi cresciuti sotto i segni del Littorio — la virtù dell'ardimento e della dedizione e un ardore incoercibile di fare, di dare qualcosa per questa grande Italia da voi restituita a dignità imperiale.

« Perciò consentite, Duce, che con tutta la mia fede di milite e con animo grato di italiano, consacrì a voi queste pagine.

« Esse non esauriscono certamente il tema, ma possono segnare un inizio di studi più profondi sulla nostra eroica Milizia, che costituisce col Partito e con la Corporazione — sono parole vostre — uno dei tre specifici formidabili fattori della Rivoluzione, intenti ognora a perfezionare la compagine e l'assetto della Nazione ».

Ritiene pertanto, la Giunta delle Elezioni, nella sua maggioranza, l'applicabilità, per il caso in esame, del n. 15 dell'articolo 93 della legge elettorale.

Secondo motivo: n. 13 dell'articolo 93 della legge elettorale (direttori, condirettori, vice-direttori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste).

L'essere stato il professor Foderaro redattore capo prima e poi direttore della rivista *Il diritto fascista* non ha incontrato alcuna contestazione, sebbene di ciò non si sia occupato l'onorevole Foderaro nel primo esposto difensivo da lui indirizzato alla Giunta delle elezioni.

Ma la valorosa difesa del professor Foderaro si è indugiata nel sostenere che l'attributo di « fascista » alla rivista diretta dal professor Foderaro non aveva un contenuto politico, come non lo avevano, in quel tempo, i vari Istituti che tutti venivano denominati fascisti (case popolari, assicurazioni, previdenza, commercio estero, ecc.) e tutti i vari fogli i quali si applicarono, per un andazzo divenuto di moda, all'uso sovrabbondante dell'aggettivo « fascista ».

Così come c'era il *Diritto Fascista* del professor Foderaro vi erano i periodici lo *Sport fascista*, l'*Agricoltura Fascista*, l'*Assistenza fascista*.

Quindi l'attributo di « fascista » alla rivista di diritto diretta dal Foderaro, secondo questi, non aveva alcuna importanza e consistenza politica; poteva anzi quell'aggettivo essere stato adoperato « per cominciare a coprire di un usbergo onde poi dire verità ardite o far passare idee che avevano aspetti sovvertitori o che erano destinate a dispiacere a gerarchi ».

La maggioranza della Giunta delle elezioni, con quel poco che è riuscita ad avere in esame della rivista del professore Foderaro, ha dovuto constatare che essa era un foglio di propaganda, dottrinarìa o spicciola, a servizio del fascismo.

Basta svolgere le pagine del fascicolo contenenti i nn. 3 e 4 del marzo-giugno 1941 in cui vi è anche il compiacimento del segretario del partito per le iniziative propagandistiche della rivista.

Il primo articolo che si presenta e che non reca alcuna firma è un'esaltazione della *Rivoluzione come fonte di diritto*. In esso si rileva che « la funzione del partito, totalitaria in estensione ed in intensità, riflette tutti i problemi materiali e spirituali ».

Nell'articolo: *Il nuovo metodo di studio delle scienze*, anche senza firma, si giunge alla conclusione che « ogni scienza va, dunque, studiata con il nuovo metodo schiettamente romano, e quindi fascista e nazional-socialista ».

E così per pagine e pagine della rivista è una serie di scritti tutti sul medesimo tono apologetico.

Ma sentiamo il dovere di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, in modo particolare, su due pagine dello stesso fascicolo (pagg. 61-62).

In esse è un articolo a distesa firma del « dottore Salvatore Foderaro ».

Ha per titolo: *L'educazione e l'istruzione della prole conformi al sentimento nazionale fascista*.

In esso si piglia occasione di una sentenza, ancora inedita, della Corte Suprema segnalando che la Corte « con interpretazione consona ai tempi nuovi, pone tra l'altro la massima che i poteri di disciplina e di vigilanza conferiti ad entrambi i genitori hanno la loro corrispondenza nell'obbligo di costoro alla istruzione e all'educazione della prole sulla base della morale e del sentimento nazionale fascista; doveri questi che devono permanere anche nel caso di matrimonio putativo » (il corsivo è nello scritto). Il prof. Foderaro, nell'articolo, lamenta che la disposizione dell'articolo 145 del nuovo Codice civile non

sia contemplata nelle norme riflettenti il matrimonio putativo (articolo 126) ed aggiunge: « Ma basta tener presente la cura assidua posta dal Regime nei riguardi dell'educazione delle nuove generazioni, l'elevazione ed il potenziamento dello istituto familiare nel vasto quadro della restaurazione di tutti i valori morali della Nazione e la riaffermazione dello scopo altamente etico del matrimonio, per dedurre che anche nel caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo, purché contratto in buona fede, si debbano produrre nei riguardi della prole tutte le conseguenze del matrimonio valido, e, quindi, anche l'obbligo dei genitori di indirizzare l'educazione e l'istruzione dei figli in modo conforme ai principi della morale e del sentimento nazionale fascista ». Per aggiungere ancora che: « non pare dubbio che l'educazione e l'istruzione della prole conformi al sentimento fascista rappresentino ormai nel nuovo clima rivoluzionario requisiti fondamentali all'ordine familiare; sicché tale ordine viene offeso qualora la patria potestà o la tutela ecc. indirizzi l'educazione o l'istruzione della prole verso idee non consone ai principi fascisti o soltanto ometta di educare ed istruire la prole in senso conforme a questi principi ».

La stessa rivista procedeva alla costituzione dell'*Istituto di diritto fascista* affinché « possa imporsi nel mondo il sistema del nuovo diritto dell'Italia Imperiale, fondato essenzialmente sulle parole e sugli scritti del Duce Perpetuo ».

E chiudeva la rivista tanta esplosione di entusiasmo con il seguente lapidario grassetto: « questa è l'idea che spiritualmente consegnamo, con consapevole orgoglio, al diretto collaboratore del Duce nel campo giuridico, a Dino Grandi, con la certezza che egli vorrà e saprà completare, ampliare, meglio coordinare la nostra proposta consentendole piena attuazione ».

La Giunta delle elezioni nella sua maggioranza ha quindi ritenuto che per essere stato l'onorevole Foderaro prima redattore capo e poi direttore di detta rivista debba oggi subire la temporanea restrizione del diritto elettorale passivo disposta dal n. 13 dell'articolo 93 della legge elettorale politica.

Terzo motivo (articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, in relazione al primo alinea dell'articolo 93 della legge elettorale).

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (al quale appunto anche si riferisce l'articolo 93 della legge elettorale), al n. 4

esclude dal diritto elettorale per il periodo di anni cinque « gli alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso ».

È applicabile tale disposizione al caso in esame?

L'onorevole Foderaro ha sempre escluso di essere stato un gerarca.

In un foglio di lume indirizzato alla Giunta delle elezioni egli si sorprende dell'esistenza di un reclamo presentato contro la di lui elezione; reclamo che ha conosciuto « solo per caso » e che egli definisce « addirittura risibile » come già in un ricorso alla Commissione centrale per l'epurazione aveva scritto che nulla a lui poteva imputarsi perché « cresciuto nell'euforia fascista che tutti aveva invaso e pervaso in Italia: dal Sommo Pontefice a Churchill a Luigi Salvatorelli ». Che anzi, non a lui ma a queste tre personalità poteva essere attribuita opera di « apologia ».

Più tardi la difesa dell'onorevole Foderaro chiarirà che « essendo (il Foderaro) giudice aggiunto al Tribunale di Roma, venne per un certo periodo di tempo, *in aggiunta alle sue ordinarie mansioni*, destinato dal Ministero di grazia e giustizia a trattare pratiche di carattere esclusivamente tecnico-amministrativo che il Ministero aveva con il partito ».

E difatti il professor Foderaro ha esibito diverse lettere-attestazioni provenienti dall'ambito del Ministero di grazia e giustizia con le quali, con una fraseologia che può anche ritenersi circospetta ed imprecisa, si cerca circoscrivere ad una funzione tecnica quelli che furono i rapporti del giudice Foderaro con la centrale del fascismo.

Ma attardarsi nella disamina e nella valutazione di tali certificati indicativi o giustificativi è diventato superfluo quando si è potuto acquisire, tra i documenti dell'abbondante fascicolo, una copia del *Popolo d'Italia* (n. 298 del 25 ottobre 1941) nel quale — in occasione di un'udienza concessagli da Mussolini — si precisa che « il giudice Salvatore Foderaro » è *Capo dell'Ufficio Disciplina nel Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista*. Non crediamo di dovere fare rilevare come, con tale qualifica e tale mansione, l'onorevole Foderaro si trovasse, allora, in uno dei più alti posti della gerarchia del partito fascista.

A lui erano riservati poteri che investivano e perseguivano; dall'esercizio di essi — in quel tempo — poteva dipendere la sorte degli uomini e delle famiglie.

La Giunta delle elezioni nella sua maggioranza ritiene che la carica tenuta (sicuramente alla data del 25 ottobre 1941) dal professor Foderaro debba qualificarsi tra le più alte della gerarchia fascista e che quindi nei confronti dell'onorevole Foderaro debba applicarsi il n. 4 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, e quindi la temporanea, breve, restrizione all'esercizio del diritto elettorale passivo disposta dal citato articolo 93 della legge elettorale 5 febbraio 1948, n. 26.

* * *

L'onorevole Foderaro, nella seconda fase della sua valorosa difesa, ha chiesto il beneficio della discriminante disposta dall'articolo 93 della legge elettorale in rapporto all'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

A tal punto chiariamo preliminarmente i limiti ed il contenuto di detto articolo 7.

Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 che reca: *Sanzioni contro il fascismo*, si compone essenzialmente di quattro parti o titoli. La prima parte, che va dall'articolo 1 all'articolo 10, riguarda la « punizione di delitti » punizione che arriva fino all'ergastolo ed alla pena di morte.

Per qualunque dei delitti, che vengono nel decreto luogotenenziale indicati, dispone precisamente l'articolo 7 che « il colpevole potrà essere dichiarato non punibile se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore ».

Questo richiamo si ritiene opportuno per chiarire appunto che la discriminante stabilita con l'articolo 7, e poi accettata, riconosciuta e fatta propria dalla penultima parte dell'articolo 93 della legge elettorale, può essere applicata solo di fronte ad acclarati atti di valore spiegati nella lotta contro i tedeschi, a singolari episodi eroici dai quali sia emersa una particolare distinzione per cui l'autore di fatti eroici possa essere singolarmente segnalato alla riconoscenza della Nazione.

La partecipazione generica alla lotta contro il tedesco non basta, secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto 27 luglio 1944, per poter conseguire una discriminante che veniva concessa ad imputati punibili, in caso di condanna, anche con la pena di morte.

L'onorevole Foderaro ha esibito, a sostegno della sua richiesta di discriminazione, la concessione da parte del comandante civile e militare di Roma e suo territorio, onorevole Generale Bencivenga, della Croce

di guerra al valor militare « sul campo » ed il riconoscimento della di lui qualità di partigiano.

La croce di guerra era stata concessa con la seguente motivazione: « Fervente patriota appartenente a bande armate operante nel Fronte della Resistenza, si distingueva per attività, coraggio ed alto rendimento. Incurante dei rischi cui si esponeva, portava a termine brillantemente tutte le missioni operative e di sabotaggio affidategli, trasfondendo ai generosi compagni di lotta la sua fede e il suo entusiasmo. Durante i mesi dell'accanita lotta contro l'oppressore faceva riflettere, in ogni circostanza, il suo elevato spirito combattivo e la sua assoluta dedizione alla Patria ».

La genericità di una tale motivazione, applicabile a chiunque si fosse levato contro i tedeschi, si spiega con i chiarimenti pervenuti dal Ministero della difesa-Esercito. (Ufficio Ricompense) nella lettera del 6 marzo 1949. Si chiarisce infatti in tale lettera che « la concessione della croce al valor militare in favore del capitano Foderaro Salvatore fa parte di un blocco di ricompense concesse « sul campo » dal generale Roberto Bencivenga in data 5 giugno 1944, quale comandante civile e militare di Roma. Il generale Bencivenga non aveva facoltà di concedere tali decorazioni e questo Ministero, per ragioni di opportunità, dato che tra i decorati figuravano numerosi ufficiali e militari di truppa alleati, ai quali, per ragioni di prestigio, non si poteva annullare la decorazione concessa, veniva nella determinazione di invitare il generale Bencivenga a trasmettere copia delle concessioni effettuate per sottoporle all'esame della competente Commissione ».

Il che significa che se non si fossero date da parte del generale Bencivenga ricompense al valore a militari di truppa ed ufficiali alleati, le di lui concessioni si sarebbero sperdute nelle nebulosità delle buone intenzioni e che la proposta della croce di guerra per il capitano (di giustizia) Foderaro faceva parte di un « blocco di ricompense » concesse senza formalità.

Manca quindi qualsiasi precisazione, qualsiasi dettaglio da cui si possa trarre la sagoma di quella particolare distinzione tassativamente richiesta dall'articolo 7 del decreto 27 luglio 1944 ed alla quale si riferisce l'articolo 93 della legge elettorale politica.

Nei riguardi dell'onorevole Foderaro questo rilievo non può per altro essere indicato come una novità.

Difatti dell'onorevole Foderaro, quale professore nella Università di Perugia, ebbe ad occuparsi la Commissione per l'epurazione del personale universitario, alla quale egli chiese l'applicazione della discriminale non dell'articolo 7 (che oggi ha chiesto alla Giunta delle elezioni), ma dell'articolo 16 dello stesso decreto 27 luglio 1944, n. 159; articolo molto meno esigente ed abbastanza blando e generico in confronto all'articolo 7.

La Commissione anzidetta ritenne di non potere completamente applicare l'articolo 16, facendo in merito le seguenti considerazioni:

« L'interessato ha chiesto infine l'applicazione dell'articolo 16 del decreto n. 159 per le benemerite posteriori all'8 settembre 1943. Ma la Commissione pensa che non sia il caso di una esclusione totale da ogni sanzione. A prescindere che le attestazioni sull'attività partigiana in genere vanno accolte purtroppo con molta riserva, tali benemerite consisterebbero nella partecipazione alla banda Alfieri ed agli avvenimenti verificatisi nella capitale nel settembre 1943 e nel giugno 1944.

« L'attività con la banda si presenta generica. Nei giorni del settembre 1943, com'è noto, i tedeschi entravano in città per via di un inganno e nel giugno 1944 erano nettamente in ritirata. Per modo che l'opera del Foderaro, per quanto apprezzabile, non raggiunse quella distinzione nella lotta contro i tedeschi da discriminarlo interamente ».

E se non fu ritenuto interamente applicabile l'articolo 16, a fortiori non può domandarsi l'applicazione dell'articolo 7, che è cosa molto ben diversa e grave.

Altro motivo della difesa Foderaro è il riconoscimento della qualifica di partigiano.

Difatti nella seduta del 10 dicembre 1948 (dopo quindi 8 mesi della di lui elezione a deputato) l'onorevole Foderaro veniva riconosciuto « Partigiano-Combattente ».

Non pensa la Giunta delle elezioni, nella sua maggioranza, che tale riconoscimento sia operativo, ai fini della non applicabilità dell'articolo 93 della legge elettorale.

E ciò, sia perché l'articolo 93 non lo considera ed avrebbe dovuto farlo espressamente; sia perché tale riconoscimento non sussisteva alla data del 18 aprile 1948, nel momento cioè quando avrebbero dovuto sussistere le condizioni di eleggibilità e che il Foderaro in quel momento non aveva; anche se si potesse ritenere che una semplice e forse non difficile dichiarazione di partigianesimo, riferibile a quella situazione, per lo meno confusionaria e caotica, in cui il Paese venne a trovarsi

in quel periodo tanto tragico, potesse sostituire le rigide e particolari esigenze richieste dall'articolo 7 del decreto 27 luglio 1944 per dichiarare non punibile, anche della pena di morte o dell'ergastolo, chi fosse stato colpevole di delitti gravissimi contro le persone e contro il Paese.

* * *

Onorevoli Colleghi! Voi bene conoscete che la disposizione dell'articolo 93 della legge elettorale è di natura contingente, transitoria, e non pone alcuno al bando della vita civile. Essa richiama coloro che vi sono indicati, e che abbiano disposizione e possibilità di accedere ad attività legislativa, alla op-

portunità di una brevissima pausa, che può loro giovare per una sosta di pensiero.

Non si denanzi nel disposto dell'articolo 93 una restrizione che è ben poca e fuggibile cosa in confronto a coloro che plaudirono ed incitarono e cooperarono quando a tanti italiani furono tolti il pane, la cittadinanza, la vita.

Per tutte le considerazioni suesposte, la maggioranza della Giunta delle elezioni ha deciso l'annullamento della elezione del professore Foderaro Salvatore in applicazione dell'articolo 93 della legge elettorale politica.

A voi domanda che approviate tale decisione.

SALVATORE, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

dei deputati **Tambroni**, *relatore*; **Benvenuti**, **Bellavista**, **Mastino Gesumino**, **Avanzini**,
e **Scalfaro**.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Avverso la proclamazione a deputato dell'onorevole professore Salvatore Foderaro, candidato nella lista della Democrazia cristiana per la circoscrizione XXVII e secondo eletto nella stessa con voti preferenziali 51.589, furono prodotti in termine due distinti ricorsi, uno a firma di Sergi Francesco e l'altro di Iellamo Domenico. In entrambi i ricorsi si contestava all'onorevole Foderaro di aver scritto un libro apologetico del fascismo dal titolo « La Milizia volontaria nel diritto pubblico italiano », con una dedica particolarmente elogiativa del capo del Governo del tempo. Il Sergi rinunziava più tardi al ricorso presentato. La Giunta delle elezioni ritenne a maggioranza di dover contestare la elezione dell'onorevole Foderaro, tal che il 16 febbraio 1949, in seduta pubblica, si procedeva alla discussione della elezione contestata, con l'assistenza per il ricorrente Iellamo del professore Francesco Carnelutti e per il resistente Foderaro dell'avvocato Sinibaldo Tino. Sostenne in tale seduta la difesa dell'onorevole Foderaro che non ricorresse nella specie la ipotesi prevista nel numero 15 dell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione alla Camera dei Deputati, in quanto esso Foderaro non avrebbe mai scritto libri scolastici e tanto meno libri che avessero come fine quello di una *propaganda fascista*, dovendosi ritenere il volume sull'ordinamento della milizia volontaria una monografia a carattere esclusi-

vamente giuridico. Sostenne inoltre, la difesa del Foderaro, che costui non aveva mai ricoperto alcuna carica fascista, non potendosi considerare tale il mandato ricevuto dal Ministero della giustizia allorché era giudice aggiunto presso il tribunale di Roma, di curare gli interessi della Amministrazione e del personale giudiziario presso la commissione di disciplina del direttorio nazionale del partito fascista. Tali affermazioni risultarono comprovate da due dichiarazioni rilasciate dai Gabinetti dei Ministri Guardasigilli Tupini e Togliatti, come pure risultò comprovato il successivo esonero dal suddetto mandato del professore Foderaro per avere sostenuto l'accusa nei confronti del segretario politico del fascio di Lanuvio e di altri squadristi imputati di reati politici, nella sua qualità di sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Velletri.

Per quanto infine aveva riferimento al rilievo di aver l'onorevole Foderaro diretto una rivista politica *Diritto fascista*, la difesa osservò che si era trattato di una funzione condirettiva, per un solo numero, e che la rivista essendo giuridica e non politica non poteva essere considerata alla stregua dell'articolo 93, n. 13, della anzidetta legge elettorale.

Subordinatamente la difesa del Foderaro deduceva l'attività partigiana dallo stesso svolta sul fronte militare clandestino di resistenza, per la quale non soltanto era stata riconosciuta la qualifica di partigiano combat-

tente, ma era stata concessa dal Ministro della difesa la Croce di guerra al valor militare partigiano. Deduceva da ultimo che l'Alto Commissariato per l'epurazione aveva prosciolto il professor Foderaro dall'accusa di apologia, per essersi « particolarmente distinto nella lotta contro il tedesco invasore ».

Esaurita la pubblica discussione, la Giunta delle elezioni, sospesa ogni pronuncia definitiva, disponeva che si procedesse ad ulteriori indagini in merito all'attività partigiana del deputato contestato, ed allo scopo nominava un Comitato inquirente nelle persone del presidente della Giunta delle elezioni e relatore, onorevole avvocato Camillo Corsanego, e degli onorevoli avvocati Oscar Scalfaro e Luigi Renato Sansone.

Il Comitato inquirente, dopo avere svolto opportune ed accurate indagini presso il Ministero della difesa, nonché presso la 1^a e la 2^a Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e di patriota, presso la Commissione elettorale di Roma, presso il Ministero dell'istruzione, presso l'Ufficio Stralcio dell'Alto Commissariato per l'epurazione, alligava agli atti alcuni documenti probatori. Tra essi merita rilievo il dispaccio del Ministero della difesa con il quale si dichiarava essere stata concessa all'onorevole Foderaro la citata ricompensa al valor militare a seguito di proposta dell'onorevole generale Roberto Bencivenga in data 5 giugno 1944. Da altri documenti era risultato il proscioglimento, come già si è detto, dall'addebito di apologia, pronunciato dall'Alto Commissariato in data 13 gennaio 1946, non essendo il Foderaro punibile, per essersi distinto nella lotta partigiana in qualità di appartenente alla « Banda Alfieri ».

Le indagini svolte presso l'Ufficio Centrale Patrioti acclararono, in base agli atti esistenti, che il Capitano Foderaro fu uno tra gli ufficiali più attivi della « Banda Alfieri », distinguendosi per particolare valore in varie azioni compiute in Roma e negli Abruzzi con mansione di comando, tal che oltre ad un encomio ebbe anche la proposta per il conferimento di una medaglia di bronzo al valor militare sul campo.

Il Comitato inquirente, a seguito di quanto sopra, comunicava alla Giunta delle elezioni, a mezzo del Presidente e relatore onorevole Corsanego, di essere pervenuto *ad unanimità* nella conclusione di proporre la convalida dell'onorevole Salvatore Foderaro a deputato per la XXVII Circostrizione. Senonché con particolare procedura di votazione già in qualche altro caso adottata ma non ade-

rente certo alla funzione di un collegio giudicante, con lieve maggioranza, la Giunta decideva di proporre alla Camera l'annullamento della elezione stessa. A seguito di che il presidente relatore dichiarava di non poter mantenere il suo incarico, ed in sua vece veniva nominato relatore l'onorevole Attilio Salvatore. Dalla narrazione oggettiva fin qui svolta è ovvio considerare il perché i componenti della Giunta rimasti in minoranza abbiano creduto giusto e necessario compilare e sottoporre al giudizio della Camera la presente relazione.

Pur prescindendo dall'esame e dalla interpretazione dei nn. 13 e 15 dell'articolo 93 della legge elettorale, a fronte dei quali le opinioni non sono state mai concordi, occorre tener presente che con la sua decisione interlocutoria la Giunta aveva disposto ulteriori indagini alle quali conseguentemente essa era vincolata, sia che dovessero risultare favorevoli all'onorevole Foderaro, sia che dovessero risultare a lui contrarie. Ma poiché le indagini stesse sono risultate del tutto favorevoli al deputato contestato, non potevasi in sede logica e giuridica, non proporsi la convalida della elezione. Tale era stato infatti il deliberato unanime del Comitato inquirente, senza successivo intervento di elemento o di notizia che valessero a modificare i risultati acquisiti.

Si solleva da parte degli oppositori alla convalida una questione di diritto che secondo noi non è tale, affermandosi che della discriminante dell'attività partigiana può beneficiare soltanto colui che, sottoposto a procedimento penale quale imputato di delitto comune, sia stato prosciolto. È facile rispondere che in base ad un principio fondamentale di ermeneutica giuridica « il più comprende il meno ». E pertanto anche se la disposizione non richiami esclusivamente secondo la mera espressione letterale i procedimenti epurativi, tali procedimenti debbono egualmente essere compresi nella disposizione stessa ed ammessi a beneficiare della discriminante. Sarebbe veramente assurdo ritenere meritevole di discriminazione il prosciolto da un delitto comune e non il prosciolto da un procedimento epurativo: nella graduazione degli illeciti politici, alla quale il legislatore si è riferito nel promulgare le norme per le sanzioni contro il fascismo, il *minus* conta certamente meno del *maius*, pur non considerando che nella interpretazione delle leggi è norma elementare dare alle parole il senso che discende, oltre che dalla loro connessione, anche e soprattutto dalla intenzione

del legislatore. Ma oltre ciò è pacifico non soltanto nella dottrina, ma anche per la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che i procedimenti epurativi hanno carattere penale, sanzionatorio, afflittivo, in quanto il relativo giudizio non verte sulla idoneità o compatibilità del dipendente con l'ufficio, ma importa invece un esame di indegnità e quindi di accertamento di un illecito, tal che si infligge al dipendente la pena. Alla stregua l'onorevole Foderaro è stato dichiarato non punibile in sede epurativa e, riammesso ad esercitare l'insegnamento universitario, è stato nominato preside della facoltà presso l'Università di Perugia.

Il penultimo comma dell'articolo 93 della legge elettorale stabilisce per l'appunto che sono eccettuati dalla esclusione di eleggibilità coloro che sono stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

I sospetti e le ombre che sono stati da taluno prospettati nei confronti della legittimità ed autenticità dei brevetti di partigiano combattente e di decorato al valore sono irrilevanti: a parte che essi promanano da altissima autorità, per discuterne bisogna impugnarli di falso con tutte le relative conseguenze. Per tali deduzioni, che hanno maggior peso ove si consideri che nel 1922 il Foderaro aveva appena 14 anni e che il libro che gli si addebita è opera della sua attività giovanile, si propone alla Camera la convalida del Foderaro stesso per ragioni di giustizia obiettiva e di retta interpretazione della legge. Nella vita privata l'onorevole Foderaro è stato sempre irreprensibile e meritevole di lode, e nel suo collegio egli è circondato di larghissima stima e considerazione: il tutto vale per ritenerlo degno di appartenere alla Camera dei Deputati.

TAMBRONI. *Relatore di minoranza.*